# COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

## REGOLAMENTI

### REGOLAMENTO N. 78/65/CEE DEL CONSIGLIO

**del 15 giugno 1965**

**relativo al regime applicabile a taluni prodotti trasformati originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare**

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che, con la Convenzione di associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati (2), la Comunità si è impegnata a tener conto, nella determinazione della sua politica agraria comune, degli interessi di detti Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei ;

Considerando che, con la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea (3), la Comunità ha assunto lo stesso impegno per ciò che riguarda gli interessi di detti paesi e territori ;

Considerando che si è proceduto alle consultazioni previste dall'articolo 11 della Convenzione di associazione ;

Considerando che il regime da istituire deve avere come obiettivo l'espansione degli scambi fra gli Stati associati e gli Stati membri ;

Considerando che i regolamenti n. 19 del Consiglio (4) e n. 16/64/CEE del Consiglio (5) istituiscono per i prodotti risultanti dalla trasformazione dei cereali, ivi compreso il riso, un regime di prelievi che sostituisce qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera;

Considerando che il prelievo per i prodotti trasformati si compone di un elemento mobile e di un elemento fisso, e che quest'ultimo è destinato ad assicurare una protezione all'industria di trasformazione ;

Considerando che la Comunità può adempiere all'impegno assunto, facendo beneficiare le importazioni dei prodotti trasformati, originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, della riduzione progressiva dell'elemento fisso del prelievo ;

Considerando che, sia per evitare ripercussioni sfavorevoli sugli scambi di farine e di semolini di manioca denaturati e di fecola di manioca fra gli

(1) GU n. 96 del 2. 6. 1965, pag. 1686/65.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(4) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
(5) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

Stati membri da un lato, gli Stati africani e malgascio associati ed i paesi e territori d'oltremare dall'altro, sia per consentire a detti Stati e paesi di adeguarsi alla nuova situazione, occorre istituire per tali scambi un regime particolare, fissando l'ammontare dell'elemento fisso a zero ed autorizzando, entro certi limiti, l'importazione di fecola di manioca in esenzione da prelievo ;

Considerando che un problema analogo si presenta per le crusche di riso importate da detti Stati, paesi e territori associati, le quali hanno talvolta un forte contenuto d'amido e sono passibili, in virtú del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio [1], del prelievo applicabile alle crusche ricche di amido ; che l'applicazione di tale prelievo potrebbe tuttavia compromettere lo smercio del prodotto in questione; che si può ovviare a questa difficoltà, applicando a tale prodotto il prelievo applicabile alle crusche di riso aventi un contenuto d'amido medio ;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :**

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, all'importazione dei prodotti che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento n. 141/64/CEE ed originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, viene riscosso un prelievo composto :

a) dell'elemento mobile applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi ;

b) dell'elemento fisso applicabile agli scambi fra gli Stati membri.

*Articolo 2*

1. In caso d'importazione di farina o di semolino di manioca già sottoposti ad un processo di denaturazione, l'elemento fisso è uguale a zero.

2. Le importazioni di fecola di manioca sono effettuate :

a) sino al 31 dicembre 1966, in esenzione da prelievo a concorrenza di un quantitativo annuo uguale, per singolo Stato membro, alla media dei quantitativi da esso importati dall'insieme degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare negli anni 1962, 1963 e 1964 ;

b) a decorrere dal 1º gennaio 1967, con un elemento fisso uguale a zero.

3. Fino al 31 dicembre 1966, in caso d'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso, l'elemento mobile è uguale a quello previsto dai regolamenti in vigore per la categoria del prodotto in questione avente il minor contenuto d'amido.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 settembre 1965, la media di cui al punto 2 a), e la informano ogni anno, entro il 31 marzo, dei quantitativi importati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1965 ed è applicabile fino al 31 maggio 1969.

[1] GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 15 giugno 1965.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**M. COUVE DE MURVILLE**